



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

OGGETTO: Irpef 2007/2008 -
Omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi - Spese
per investimenti - Citazione in
giudizio del Ministero delle
Finanze - Conseguenze.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Michele Cataldi Presidente -

dott. Maria Luisa De Rosa Consigliere -

dott. Paolo Di Marzio Consigliere Rel.

dott. Federico Lume Consigliere -

dott. Angelo Napolitano Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 741/2021

Cron.

C.C. - 14/4/2025

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

██████████ rappresentata e difesa, giusta
procura speciale allegata al ricorso, dall' Avv.to ██████████
██████████ che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente
dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla
██████████ in Roma;

- **ricorrente** -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanza, in persona del
Ministro, legale rappresentante *pro tempore*;

- **resistente** -

avverso

la sentenza n. 1218, pronunciata dalla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio il 14.1.2020, e pubblicata il 3.3.2020;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal
Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa



1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [REDACTED] nata in Russia e coniugata con cittadino italiano, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, gli avvisi di accertamento n. [REDACTED] aventi ad oggetto, ai fini Irpef, il reddito riscontrato e non assoggettato ad imposizione negli anni 2007 e 2008. La contribuente aveva acquistato un immobile, onorando l'imposta di registro, e sosteneva di disporre di adeguata provvista, avendo alienato tre immobili senza conseguire plusvalenza, ed avendo anche contratto mutuo bancario.

2. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale riteneva infondate le sue difese, e rigettava il ricorso.

3. [REDACTED] spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.

4. La contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si è costituito tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale discussione pubblica del ricorso. La contribuente ha quindi pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, da intendersi proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la incomprensibilità e contraddittorietà, e la conseguente mera apparenza, della motivazione proposta dalla CTR che, pur avendo riconosciuto che disponeva di ampia provvista, ha



ugualmente ritenuto fondati gli avvisi di accertamento che le sono stati notificati.

2. Il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente neppure indica le norme di legge che ritiene di porre a fondamento della propria contestazione.

3. Ancor prima deve però rilevarsi che la contribuente ha notificato il ricorso, evocandolo in giudizio, al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Questa Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire, in proposito, che "nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991", Cass. sez. V, 31.10.2024, n. 28187, e, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non si è affatto costituita. Già in precedenza, del resto, non si era mancato di statuire che "in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze", Cass. sez. V, 28.1.2015, n. 1550.



Il ricorso introdotto da [REDACTED] **risulta pertanto**
inammissibile.

4. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo il Ministero proposto difese nel giudizio di legittimità.

4.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto da [REDACTED]
[REDACTED]

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14.4.2025.

Il Presidente

Michele Cataldi

